

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Salerno

- Premesso che a norma dell'art. 37 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, il Consiglio dell'Ordine determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine;
 - Considerato l'elevato numero di colleghi che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione, creando un danno notevole sia all'Ordine, comunque costretto al versamento della quota associativa al CNAPPC, sia ai colleghi regolarmente adempienti, che sono costretti a subire il pregiudizio nell'ordinario funzionamento dell'Ordine.
 - Considerato che le procedure disciplinari del Consiglio di Disciplina dell'Ordine nei confronti degli iscritti inadempienti possono essere avviate solo dopo la scadenza dell'annualità di riferimento;
- approva il seguente

REGOLAMENTO DI ADDEBITO MOROSITÀ AGLI ISCRITTI PER RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE

art. 1 - Posizione di morosità

L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale entro la scadenza indicata nella comunicazione scritta inviata dall'Ordine.

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro la predetta data dell'anno in corso, viene considerato inadempiente e, quindi, moroso, determinando l'invio di un unico avvertimento con applicazione di una **maggiorazione di € 30,00 sulla quota totale non versata da pagare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.**

Se il pagamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza non si sarà luogo ad alcuna sanzione.

art. 2 – Rinvio a giudizio disciplinare

Alla scadenza del termine ultimo assegnato per il pagamento in ritardo nel richiamo sopra indicato all'art. 1, il Consiglio di Disciplina avvierà il procedimento disciplinare, con la previsione **che se durante il procedimento l'iscritto vorrà provvedere al saldo di quanto dovuto, l'importo sarà quello incrementato come indicato all'art. 1 ultimo comma.**

In tale caso, l'iscritto eviterà il provvedimento di sospensione dall'Albo ma non il provvedimento sanzionatorio che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine riterrà di applicare per il comportamento tenuto.

art. 3 – Limitazione accesso ai servizi erogati dall'Ordine

Per tutta la durata in cui l'iscritto assume la posizione di moroso, non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, corsi di aggiornamento professionale, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.)..

art. 4 - Interessi per morosità

Pervenuta la sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, sul totale delle somme dovute e non versate sarà applicato un interesse di mora pari al 10% della quota non versata e della sanzione di cui al 2° avvertimento, su base annuale.

Delibera consiliare del 7 ottobre 2019

relativa alle modifiche al regolamento vigente, approvato nella seduta consiliare del 14 novembre 2018 con decorrenza 1 gennaio 2019